

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3526 Data emissione: 03/06/2025 Argomenti: Subappalto Oggetto: Subappalto necessario Quesito:

A seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della legge n. 80/2014, l'unico riferimento normativo di dettaglio per la qualificazione nel settore dei lavori è costituito dall'allegato II.12 al codice. Nello specifico, l'art. 30, comma 1, secondo periodo del predetto allegato prevede che "I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posse duti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". Tanto premess o, tale formulazione, a differenza di quella contenuta nella già citata l.80/2014, non richiama la necessità di ri correre al subappalto al fine di colmare l'eventuale carenza qualificatoria in una o più categorie scorporabili. Allo stesso modo, il ricorso al subappalto non viene richiamato in nessuna delle restanti disposizione dell'alle gato II.12. Si chiede pertanto se ad oggi sia ancora presente nella norma vigente un riferimento al subappalto necessario e, in caso affermativo, l'indicazione delle stesso.

Risposta aggiornata

Si ritiene che l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non abbia fatto venir meno la possibilità di ricorrere a l subappalto necessario /qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a a colmare il deficit di qualificaz ione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria (Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9) e peraltro ritenuto conforme al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (Cons. Sta to, IV, 28.1.2025, n. 648), poiché "Nella prospettiva più tipicamente amministrativa il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l'esigenza di diritto pubblico di assic urare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione. Rende infatti spen dibile in fase di qualificazione il subappalto, così da colmare il deficit dell'offerente sul punto, così come em erge dalla stessa domanda di partecipazione. Sicché la stazione appaltante è edotta sin dalla fase di ammissio ne dell'offerta del difetto di qualificazione del partecipante alla gara, con le dovute conseguenze sulla qualific azione del subappalto" (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793).